PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2002/0132(COD)

12.4.2005

***II
PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Vincent Peillon

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa
(14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (14843/1/2004 – C6-0038/2005),

– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0328)[2],

– viste le modifiche alla proposta della Commissione (COM(2003) 0371)[3],

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 9 bis (nuovo)
	9 bis. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1] si applica al trattamento dei dati a carattere personale da parte delle autorità competenti degli Stati membri, in

[1] GU C 67 del 17.3.2004, pag. 259.
[2] GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 574.
[3] /Non ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale.

conformità del presente regolamento

---

[1] GU C 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

Occorre ricordare che, all'occorrenza, il regolamento prevede lo scambio di informazioni per il quale si applica la direttiva 95/46/CE.

Emendamento 2
Considerando 14

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi, riconosciuti ***segnatamente*** nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,	Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti ***all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e riprodotti*** nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Emendamento 3
Articolo 5 bis, paragrafo 1 (nuovo)

Articolo 5 bis

Protezione dei dati personali

1. In conformità dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, qualsiasi persona ha il diritto di ottenere la comunicazione dei dati che la riguardano che sono registrati dalle autorità competenti dello Stato membro. Tale accesso può essere accordato solo da uno Stato membro.

(cfr. emendamento articolo 5 bis, paragrafo 2 (nuovo))

Emendamento 4
Articolo 5 bis, paragrafo 2 (nuovo)

2. Qualsiasi persona può chiedere che i dati che la riguardano che risultino erronei siano rettificati o che i dati

registrati in modo illecito siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuati senza indugio dallo Stato membro responsabile.

(cfr. emendaemnto 5 bis, paragrafo 1 (nuovo))

Emendamento 5
Articolo 5 bis, paragrafo 3 (nuovo)

3. In ciascuno Stato membro, qualsiasi persona ha il diritto di inoltrare ricorso o presentare una denuncia dinanzi alle giurisdizioni competenti di quello Stato, qualora il diritto di accesso o il diritto di rettifica o di cancellazione dei dati che la riguardano di cui ai paragrafi 1 e 2, le siano rifiutati.

(cfr. emendamento articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2))

MOTIVAZIONE

Il regolamento riguarda la cooperazione e le relazioni commerciali con i seguenti paesi industrializzati: Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea (Repubblica di Corea), l'Australia e la Nuova Zelanda. Inizialmente, era stata elaborata per fornire una base giuridica a svariati programmi o azioni per i quali la Comunità intendeva erogare dei fondi, ma che necessitavano di una base giuridica. Il regolamento è conosciuto in modo colloquiale come "il regolamento omnibus", poiché copre una pletora di programmi diversi e non collegati tra di loro; per tutti questi programmi mancava la base giuridica prima della sua esistenza.

Esso copre due aree principali:

A) Cooperazione – tutti i paesi interessati

- istruzione e informazione del pubblico;
- rafforzamento dei legami tra le persone;
- dialogo tra i partner politici, economici e sociali;
- ricerca e studi;
- progetti nel settori della scienza e della tecnologia;
- cooperazione tra le dogane;
- aumento della visibilità dell'UE;
- schemi pilota.

Questi obiettivi vengono realizzati in buona parte tramite il cofinanziamento dei centri UE. Essi sostengono le attività di ricerca, i programmi di borse di studio, ad esempio per gli studenti delle facoltà e i laureati, organizzano conferenze accademiche su argomenti UE, ecc.

B) Relazioni commerciali tra il Giappone e, in misura inferiore, la Corea

- Giappone: programmi specifici che forniscono valore aggiunto agli sforzi compiuti dagli Stati Membri;
- Giappone: partecipazione di gruppi di dirigenti provenienti dalle PMI ad azioni in Giappone ("Gateway to Japan");
- Giappone: conferenze e seminari, missioni commerciali ad alto livello, ecc.;
- Giappone e Corea: Executive Training Programmes (ETP) – per consentire ai dirigenti europei di comunicare e operare nell'ambito commerciale giapponese e coreano. Ai gruppi di giovani viene insegnata la lingua (per 9 mesi in Giappone e per un periodo di durata minore in Corea) e in seguito un tirocinio presso una società.

Per quali progetti sono stati erogati i fondi?

Sono stati aperti 23 centri UE, di cui 15 negli USA, 5 in Canada e uno in Australia, Nuova Zelanda e Giappone, diversi tra di loro per dimensioni e attività. Negli USA, essi si trovano presso le maggiori università. Alcuni, invece, si trovano presso i dicasteri internazionali, alcuni sono ospitati congiuntamente in vari ministeri, mentre altri sono indipendenti. La maggioranza dispone di qualche forma di consiglio consultivo. In Canada, i centri vengono ospitati all'interno di ministeri internazionali che si occupano di questioni europee. In Australia e Nuova Zelanda, al contrario, non si trovano all'interno di un dicastero.

I centri USA solitamente si pongono più di un obiettivo. Solo uno (quello di Harvard, USA) considera l'insegnamento come obiettivo principale, mentre buona parte di essi vede l'apertura verso l'esterno come scopo fondamentale. È interessante osservare che nessuno dei 17 centri USA considera la collaborazione con gli altri all'interno di una rete come obiettivo. I centri canadesi sono simili a quelli a quelli degli USA, invece quelli in Australia e Nuova Zelanda si concentrano su obiettivi accademici.

L'ETP è in vigore dal 1979; da allora, oltre 850 dirigenti europei vi ha partecipato.
Nel 2002, è stata lanciata una versione coreana dell'ETP.
Circa 1.500 PMI hanno partecipato al Programma "Gateway to Japan".

Bilancio
La dotazione di bilancio si attesta tra MEUR 15,2 e 16,8 per anno, di cui approssimativamente il 50% destinato all'ETP, il 22% a "Gateway to Japan" e il 17% ai centri UE.

Il regolamento originale scade il 31 dicembre 2005. Secondo la pianificazione della Commissione, le spese coperte tramite esso dovrebbero ricadere all'interno dei nuovi strumenti finanziari per l'assistenza esterna comunitaria dal 2007 in poi. Questa legislazione di modifica è stata stilata per colmare il divario tra il 31 dicembre 2005 e il 1° gennaio 2007.

Futura copertura legislativa
La Commissione ha proposto quattro strumenti finanziari. Per uno di essi, lo strumento per lo sviluppo e la cooperazione, la commissione per il commercio internazionale ha raccomandato alla commissione guida, la commissione per lo sviluppo, di rifiutare tale proposta. In seguito, la commissione per lo sviluppo ha approvato una raccomandazione per respingere la proposta. Nelle prossime settimane, la plenaria dovrà prendere in esame la raccomandazione. Se la proposta non riesce a ottenere la maggioranza dei voti in sede di plenaria, il Presidente del PE chiederà alla Commissione di ritirare la proposta. In caso la Commissione non agisca in tal senso, il Presidente riferirà sulla questione alla commissione responsabile. Non vi sarà alcuna approvazione durante la prima lettura e di conseguenza un blocco della proposta legislativa. Poiché i quattro strumenti sono stati concepiti come pacchetto unico, il rifiuto avrebbe conseguenze sugli altri strumenti.

Modifiche proposte dalla Commissione
1. Estensione del periodo di validità fino al 2007, ovvero fino a che la nuova prospettiva finanziaria diventerà applicabile. Conseguenze di bilancio: 17 MEUR in impegni e pagamenti.
2. Adesione al nuovo regolamento finanziario: i partecipanti, secondo il programma ETP, ricevono borse individuali o sovvenzioni. Tutto ciò deve trovare una copertura in modo diverso, da quando il nuovo regolamento finanziario è entrato in vigore.
3. La base giuridica è modificata, vengono aggiunti l'art. 181a, la cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi.

Commenti

Il relatore conviene che la proroga è necessaria esclusivamente per colmare il divario tra la fine del 2005 e l'inizio del periodo coperto dalla nuova prospettiva finanziaria e dai nuovi strumenti finanziari presenti nella nuova politica estera della CE. Non appena gli strumenti saranno approntati, il regolamento sarà abrogato.

Le valutazioni dei centri UE, dell'ETP e del programma Gateway sono estremamente positive. Il programma Gateway mostra che per ogni euro speso per il programma sono stati creati 37 EUR in vendite aggiuntive per le società che vi prendono parte. La valutazione dell'ETP è leggermente meno entusiasta, sebbene molto positiva, pertanto il programma dovrebbe essere portato avanti. I centri UE svolgono un ruolo ed un'attività di grande rilievo, dove l'unico aspetto negativo è la mancanza di coordinamento tra i diversi centri negli USA. Mentre in un primo tempo dopo la fondazione, i centri USA disponevano di un coordinatore e di un sito web, ora non è più così e attualmente il coordinamento viene svolto dalla delegazione della Commissione europea a Washington. Con la perdita del sito web, i centri hanno perso una piattaforma comune e quotidiana per l'interazione tra di loro; avere una Commissione non è poi così vantaggioso. Il relatore raccomanda di reintrodurre un coordinatore.

Nel regolamento non trova spazio la possibilità di comprendere nei programmi altri paesi, come l'India o la Cina poiché si tratta di economie emergenti e non di paesi industrializzati; tuttavia, il relatore sosterrebbe l'ampliamento di diverse parti del programma nei confronti di altri paesi. Il carattere di modello sia dell'ETP che del programma Gateway potrebbe essere promosso per altre relazioni bilaterali, ad esempio la Cina, la Tailandia, o l'India.